



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

PROGRAMMA SYNERGY 2026

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, INNOVATIVA E DI FRONTIERA FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE AD ALTA COMPLESSITÀ SCIENTIFICA BASATE SU MODELLI AVANZATI DI COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE (BANDO SYNERGY GRANT 2026)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 182, paragrafo 1 e 183

VISTO il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe* e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

VISTA la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 - Consiglio europeo della Ricerca;

VISTO il regolamento UE n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 del 28 ottobre 2022, recante “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023, recante “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che l'attività amministrativa debba perseguire i fini determinati dalla legge e sia retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla normativa di settore e dai principi generali dell'ordinamento comunitario;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l'articolo 34 bis e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che dispone: “*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti*”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2025, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Melissa Valentino l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;

VISTO il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi da 529 a 533, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per la programmazione della ricerca;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*.” pubblicata sul S.O. n. 43 alla “*Gazzetta Ufficiale*” Serie Generale n. 302 del 31-12-2025, ed in particolare il capitolo 7845, piano gestionale 1, denominato “*Fondo per la programmazione triennale della ricerca*”;

VISTI in particolare, i commi 529 e 530 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, i quali, rispettivamente, dispongono che:

- co. 529. *I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

- *co. 530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.;*

VISTO altresì, il comma 532, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, che fissa la dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) in euro 259.029.354,00 per l'anno 2026, e il comma 533 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, che dispone l'incremento del Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), per un importo pari a complessivi euro 409.029.354,00 per l'anno 2026;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 64, istitutivo, tra l'altro, del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR);

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 luglio 2021, n. 1004, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 77/2021, il CNVR;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 30 gennaio 2026, n. 150, con cui ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono approvati il *Piano triennale della ricerca* e il relativo cronoprogramma di cui al comma 529 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che il suddetto Piano triennale della ricerca per l'anno 2026, prevede altresì l'adozione di una linea di finanziamento denominata SYNERGY GRANT, con una dotazione complessiva di € 50.000.000,00, dedicata a sostenere progetti di ricerca applicata, innovativa e di frontiera che, per ambizione scientifica e complessità progettuale, richiedono modelli avanzati di cooperazione e un'integrazione sostanziale di competenze multidisciplinari.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii., recante “*Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16-12-2021 e ss.mm.ii. recante “*Avviso pubblico per presentazione Proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3277 del 30-12-2021 recante “*Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 341 del 15-03-2022 recante “*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022 recante “*Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad Iniziative di Ricerca per Tecnologie e Percorsi Innovativi in Ambito Sanitario e Assistenziale*”;

VISTO il decreto direttoriale n. 481 del 27 aprile 2026 recante adozione delle “*Linee guida di rendicontazione delle spese*” e “*Linee guida di comunicazione e informazione a cura dei soggetti attuatori*”;

VISTO il decreto direttoriale n. 484 del 29 aprile 2026 del recante adozione delle “*Linee guida di valutazione. Definizione della metodologia di valutazione*”;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si intendono:

- a) *Aiuti di Stato*: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: “*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”;
- b) *Centro Nazionale*: uno dei n. 5 (cinque) Centri Nazionali finanziati nell'ambito dell'Avviso 3138 del 16-12-2021. Il Centro Nazionale è l'aggregazione di Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, con il possibile coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, la cui azione si rifà a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'agenda strategica per la ricerca dell'Unione europea;
- c) *CNVR*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii;
- d) *CINECA*: il Consorzio Interuniversitario che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione, la valutazione scientifica e la rendicontazione dei progetti di ricerca
- e) *DSAN*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa;
- f) “*Do No Significant Harm (DNSH)*”: principio del “*non arrecare danno significativo*” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- g) *ERC*: *European Research Council*;
- h) *Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR*: Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016;
- i) *Ecosistema dell'innovazione*: uno dei n. 11 (undici) Ecosistemi finanziati nell'ambito dell'Avviso 3277 del 30-12-2021. L'Ecosistema dell'innovazione è una rete di università, EPR, enti pubblici



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio;
- j) *esperto esterno o revisore esterno*: l'esperto tecnico-scientifico indipendente individuato dai CdV per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 77/2021, scelto mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato e individuati, nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR;
 - k) *ex ante*: il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'adozione del decreto di ammissione al finanziamento; la valutazione *ex ante* assicura la selezione delle proposte progettuali sulla base della qualità scientifica, dell'originalità, della fattibilità e dell'adeguatezza delle risorse richieste;
 - l) *ex post*: il periodo successivo alla conclusione dei progetti; la valutazione *ex post* permette di analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi iniziali, contribuendo alla rendicontazione dell'uso delle risorse pubbliche e alla capitalizzazione delle esperienze maturate;
 - m) eventuali altre banche dati: anche internazionali individuate dal CNVR, nonché le liste di revisori individuate dal CNVR e depositate presso il MUR, se disponibili;
 - n) *Imprese*: come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 in materia di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
 - o) *Iniziativa PNC*: una delle n. 4 (quattro) Iniziative finanziate nell'ambito dell'Avviso 931 del 6 giugno 2022. Si tratta di iniziative di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. I progetti inseriti nella "Iniziativa" di ricerca riguardano in particolare: a. robotica e strumenti digitali; b. monitoraggio a distanza; c. reingegnerizzazione dei processi; d. data mining;
 - p) *Intensità di Aiuto*: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;
 - q) *Ministro e Ministero*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
 - r) *Linee-guida per la rendicontazione delle spese*: indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate; contiene le modalità cui devono attenersi i soggetti beneficiari, per la rendicontazione delle spese per la realizzazione dei progetti SYNERGY 2026 fornendo le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile;
 - s) *Linee-guida di comunicazione e informazione*: indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziare nell'ambito del programma SYNERGY 2026;
- t) *Linee-guida per la valutazione*: redatte dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) contengono le indicazioni metodologiche ed operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di Valutazione e dai revisori incaricati della valutazione tecnico-scientifica;
 - u) *Linee tematiche*: ambiti di ricerca scientifici e tecnologici valorizzati dal SYNERGY 2026, individuati dal Piano Triennale della Ricerca 2026-2028, in linea sia con le priorità europee che con le esigenze di competitività del sistema Paese;
 - v) *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere al cui accertamento è collegata l'erogazione delle risorse;
 - w) *Open science*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione;
 - x) *Partenariati estesi*: uno dei n.14 (quattordici) Partenariati finanziati nell'ambito dell'Avviso 341 del 15-03-2022. I Partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile. Tali programmi hanno l'ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. I programmi di ricerca, di base o applicata, saranno orientati alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon Europe; elencarli?
 - y) *Principi FAIR Data*: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio "il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario";
 - z) *Programma "SYNERGY 2026"*: bando di finanziamento che valorizza la ricerca applicata, innovativa e di frontiera finalizzato a sostenere iniziativa ad alta complessità scientifica basate su modelli avanzati di cooperazione e integrazione multidisciplinare;
 - aa) *Rendicontazione delle milestone*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento delle milestone. Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
 - bb) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto secondo le indicazioni contenute nelle *Linee-guida per la rendicontazione delle spese*;
 - cc) REPRIS: il registro degli esperti scientifici indipendenti istituito presso il MUR e degli esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR;
 - dd) *Ricerca Industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- ee) *Soggetto Proponente*: Hub di uno dei Centri Nazionali costituiti in attuazione dell'Avviso 3138/2021, responsabile della presentazione della proposta progettuale, del regolare avvio della sua attuazione, della corretta gestione amministrativo-contabile e del raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma progettuale;
- ff) *Soggetto Attuatore*: HUB degli Ecosistemi di Innovazione, dei Partenariati Estesi e dei PNC costituiti in attuazione degli Avvisi 3277/2021, 341/2022 e 931/2022, incaricati di coordinare, in accordo con il soggetto proponente, la realizzazione del programma progettuale;
- gg) *Soggetto esecutore PNRR*: soggetto di diritto pubblico o privato che ha rivestito il ruolo di spoke, affiliato e vincitore di bandi a cascata nei progetti PNRR/PNC finanziati a valle degli Avvisi di cui alle lettere ee) e ff), incaricato dell'effettiva realizzazione del programma progettuale;
- hh) *Altro soggetto esecutore*: soggetto di diritto privato, non finanziato nell'ambito delle iniziative progettuali a valere sul PNRR o sul PNC di cui alla lettera gg);
- ii) *"Sviluppo Sperimentale"*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le diverse attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
- jj) *TRL (Technology Readiness Level)*: metodologia per la valutazione del livello di maturità di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124";
- kk) *Università*: le Università statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- ll) *Valutazione di impatto*: affianca alla misurazione dei risultati scientifici l'analisi della loro rilevanza economica e sociale. La valutazione di impatto è volta a misurare la capacità dei progetti di generare valore scientifico, sociale ed economico e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalle politiche pubbliche nel medio-lungo periodo, attraverso l'analisi dei risultati tenendo conto della qualità scientifica, della trasferibilità dei risultati, del rafforzamento delle competenze, della sostenibilità nel tempo e della coerenza con i principi di integrità, etica e sicurezza della ricerca;
- mm) *Valutazione o verifica amministrativo-contabile*: verifica della regolarità amministrativa e della corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal bando e dalle Linee-guida per la rendicontazione delle spese. Essa comprende il controllo della conformità delle spese sostenute, della tracciabilità dei flussi finanziari, della completezza e correttezza della documentazione giustificativa, nonché della coerenza tra attività svolte e costi rendicontati al fine di garantire trasparenza, responsabilità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- nn) *Impatto dei progetti di ricerca*: effetti prodotti da un progetto oltre i risultati scientifici immediati, considerando i cambiamenti generati nel medio-lungo periodo sul sistema della ricerca, sulla società, sull'economia, sulle politiche pubbliche e, quando rilevante, sull'ambiente e sulla sicurezza;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione delle previsioni del Piano Triennale della Ricerca 2026 - 2028, il Ministero dell'università e ricerca (di seguito MUR) intende acquisire proposte progettuali di ricerca applicata, innovativa e di frontiera che, per ambizione scientifica e complessità progettuale, richiedano modelli avanzati di cooperazione pubblico-privata e un'integrazione sostanziale di competenze multidisciplinari.
2. In tale ottica, il MUR intende valorizzare e consolidare l'esperienza maturata attraverso i programmi progettuali finanziati con le risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 2) e del Piano Nazionale Complementare, sollecitando i soggetti HUB dei predetti programmi a riconoscersi come elementi integrati di un sistema unitario e, in tale contesto, a svolgere il ruolo di catalizzatori e aggregatori di alte competenze scientifiche e industriali orientate a sviluppare linee di ricerca fortemente caratterizzate da un evidente impatto sociale ed economico.

Articolo 3 (Soggetti ammissibili e requisiti delle proposte progettuali)

1. In coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, per ciascuna proposta progettuale:
 - a. i *soggetti proponenti* possono presentare un numero massimo di due proposte progettuali.
 - b. i *soggetti attuatori* possono partecipare ad un numero massimo di cinque proposte progettuali; ogni soggetto attuatore può partecipare ad una sola proposta progettuale con il medesimo soggetto proponente di cui alla lettera a).
2. Per ciascuna proposta progettuale presentata dal soggetto proponente di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, possono partecipare:
 - un numero minimo di due e un numero massimo di tre *soggetti attuatori*;
 - un numero minimo di quattro e un numero massimo di sei *soggetti esecutori PNRR*.
3. È possibile prevedere, inoltre, la partecipazione di *altri soggetti esecutori* fino ad un massimo di due per ciascuna proposta progettuale.
4. I *soggetti esecutori PNRR* e gli *altri soggetti esecutori* realizzano le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale oggetto della proposta progettuale.
5. I *soggetti esecutori PNRR* e gli *altri soggetti esecutori* sono selezionati fra quelli di seguito elencati:
 - Micro Imprese, PMI e Grandi Imprese come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
 - Università statali e non statali ivi incluse quelle telematiche e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
 - Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218;
 - Organismi di ricerca pubblici e/o privati, di cui alla definizione dell'articolo 2 punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

6. Gli istituti, i dipartimenti e le altre unità organizzative-funzionali facenti capo a Università, Enti e Organismi di ricerca di cui ai precedenti punti, possono partecipare alla presente procedura esclusivamente mediante l'Università, Enti o Organismi di ricerca di appartenenza;
7. Ai fini della corretta individuazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione, i consorzi stabili, le società consortili, le reti di impresa, possono partecipare al presente procedimento a condizione che siano evidenziati, nell'ambito di tale aggregazione, i singoli soggetti che beneficiano dell'agevolazione.
8. Il Soggetto proponente nella domanda di partecipazione può prevedere, in conformità con gli indirizzi tracciati dal Piano Triennale della Ricerca 2026 - 2028, che il programma progettuale afferisca, in tutto o in parte, a una o più fra le seguenti linee tematiche: a) high performance computing (HPC); b) intelligenza artificiale; c) cybersicurezza; d) tecnologie quantistiche; e) tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario.
9. Le proposte progettuali che presentino una o più fra le tematiche di cui al punto precedente ricevono un punteggio aggiuntivo da 1 a 5 come declinato nelle *Linee guida di valutazione* allegate al presente Bando e al successivo art. 9 comma 11 del presente bando.
10. Le proposte progettuali debbono avere un costo minimo di 5 milioni e massimo di 8 milioni di euro e una durata massima di 3 anni.
11. Le attività progettuali proposte debbono essere svolte da soggetti qualificati come "impresa" per almeno il 51% del relativo costo complessivo.
12. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, il soggetto proponente deve realizzare i progetti in forma congiunta mediante accordi formali (partnership agreement) che prevedano una concreta collaborazione stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività del progetto proposto.

In particolare, l'accordo conferisce apposita delega al proponente per:

- La redazione e presentazione del cronoprogramma della attività previste in capo a ciascuna delle parti;
- il conferimento del potere di rappresentanza esterna della compagine di partenariato, nei rapporti con il MUR;
- l'indicazione del Coordinatore Tecnico-Scientifico, responsabile del coordinamento delle attività progettuali, del loro avanzamento e della completezza dei documenti tecnici utili agli adempimenti richiesti per la gestione di tutti i rapporti con il MUR;
- la suddivisione delle competenze e dei costi a carico di ciascun soggetto beneficiario della compagine di partenariato;
- le modalità di presentazione degli stati di avanzamento lavori e della rendicontazione delle spese;
- la descrizione dei flussi finanziari collegati all'erogazione dell'agevolazione, nonché delle modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto della revoca parziale o totale dell'agevolazione, tra il Soggetto proponente e i soggetti che partecipano alla compagine di partenariato;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati scientifici e tecnologici del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

13. In conformità alle Linee guida di valutazione allegate al presente Bando, particolare rilevanza sarà attribuita alle proposte progettuali che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di integrare e valorizzare le linee di ricerca già avviate dai soggetti proponenti e dagli HUB dei soggetti attuatori del presente avviso nell'ambito di programmi PNRR e/o PNC (Centri Nazionali, Partenariati Estesi, Ecosistemi, Iniziative in ambito sanitario e assistenziale);
- b) idoneità del progetto a conseguire un elevato TRL (Technology Readiness Level);
- c) capacità di generare modelli di gestione, reti di collaborazione o flussi di valore che garantiscano la continuità operativa dei soggetti proponenti e degli HUB dei soggetti attuatori, oltre l'orizzonte temporale del PNRR e del PNC;
- d) capacità di valorizzare il capitale umano e stimolare l'iniziativa imprenditoriale, favorendo l'ingresso sul mercato di nuove imprese, direttamente connesse alle linee di attività oggetti delle proposte progettuali.

Articolo 4

(Ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti esecutori)

1. All'atto della presentazione della candidatura da parte del soggetto proponente e a pena di esclusione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - risultare regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, nonché essere dotate di personalità giuridica;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - essere in possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali (art. 1, commi 101-102, Legge 30 dicembre 2023, n. 13) predisposta secondo le modalità attuative di cui al Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18;
2. All'atto di concessione dell'agevolazione e a pena di esclusione, le Università e le istituzioni universitarie, gli Enti pubblici di ricerca e gli Organismi di ricerca (di cui al precedente art. 3, comma 5) devono risultare regolarmente costituiti nelle forme prescritte dalla legge;
3. Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni i soggetti:
 - i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

- nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Articolo 5

(Dotazione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso ammontano ad euro 50.000.000,00, comprensivi della quota destinata alle attività di valutazione tecnico-scientifica.
2. Ai fini dell'attuazione del presente bando il Ministero si riserva altresì la possibilità di utilizzare fondi che dovessero risultare disponibili, in coerenza con le finalità del presente avviso nonché procedere ad eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Articolo 6

(Costi ammissibili. Rendicontazione. Azioni di informazione e comunicazione)

1. Nel rispetto di quanto agli articoli precedenti e delle previsioni delle allegare - *Linee-guida per la rendicontazione*, ai fini del presente Avviso sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. **spese di personale:** ricercatori, tecnologi, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui siano impiegati nella realizzazione del progetto, nel limite massimo del 35% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incrementabili di un ulteriore 5% per contratti di lavoro stipulati da imprese per l'instaurazione di rapporti di lavoro. Tali spese devono essere calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia;
 - b. **costi dei servizi di consulenza specialistica e di servizi equivalenti** fino ad un massimo del 15% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, se risultano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. preventiva definizione della durata, luogo di esecuzione, oggetto della prestazione e relativo compenso;
 - b. formalizzazione del rapporto mediante contratto scritto che disciplini nel dettaglio i deliverables, la durata, l'entità e le modalità di erogazione del corrispettivo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- c. congruità del corrispettivo sulla scorta dei valori di mercato;
 - c. **costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - d. **altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% delle altre spese ammissibili. Rientrano in tale voce di costo le attività di animazione e marketing comprensive, a titolo esemplificativo, di progettazione e realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, pubblicazioni, quote di partecipazione a fiere o eventi, allestimenti e servizi organizzativi connessi.
 - e. **costi indiretti**, determinati forfettariamente e in misura non superiore al 5% dei costi di personale di cui alla lettera a).
2. Con riferimento alle attività di gestione dei poli dell'innovazione si applica l'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto compatibile.
 3. La rendicontazione amministrativo-contabile è effettuata, ai sensi dei successivi articoli, sulla base delle *Linee-guida per la rendicontazione*, che formano parte integrante del presente decreto.
 4. Gravi violazioni di norme di legge e regolamentari, ivi incluse le indicazioni contenute nelle *Linee-guida per la rendicontazione* o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comportano l'esclusione del progetto dal bando ovvero la revoca del finanziamento.
 5. Nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli e delle *Linee-guida per la rendicontazione*, il soggetto beneficiario procede sull'apposita piattaforma dedicata, con modalità telematica, alla rendicontazione amministrativo contabile delle spese sostenute.
 6. Le *Linee-guida per la rendicontazione* sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile dei progetti anche in un'ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.
 7. Per quanto non espressamente previsto dalle *Linee-guida per la rendicontazione*, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente Bando, in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
 8. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i soggetti beneficiari dovranno attenersi potranno essere emanati dal MUR successivamente alla pubblicazione delle *Linee-guida per la rendicontazione delle spese* anche attraverso specifiche FAQ rese disponibili sul portale dedicato.
 9. I soggetti beneficiari sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziare con il presente bando. A tal fine sono allegate al presente decreto le *Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori*.
 10. Le *Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori* sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle *Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori* si fa rinvio alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente bando.
12. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i soggetti beneficiari dovranno attenersi nell'assolvimento degli obblighi informativi potranno essere emanati dal MUR anche attraverso specifiche FAQ rese disponibili sul portale dedicato.

Articolo 7

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, dall'articolo 25 e dall'articolo 27.

Articolo 8

(Istruttoria di ammissibilità)

1. La procedura di istruttoria di ammissibilità delle proposte è propedeutica alla valutazione scientifica e alla valutazione sulla capacità economico-finanziaria ed è espletata ai sensi del DM n. 1314 del 14 dicembre 2021, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste rispettivamente dagli articoli 3 e 15 del presente Avviso.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta progettuale possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso il MUR assegna al Soggetto proponente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
3. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, il MUR comunica i relativi esiti al Soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. La positiva conclusione dell'istruttoria è condizione indispensabile ai fini dell'accesso alla valutazione di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

(Valutazione tecnico-scientifica)

1. La procedura di valutazione tecnico-scientifica è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e riguarda le proposte progettuali che abbiano superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 8.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

2. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte è affidata ad un Comitato di Valutazione e si svolge secondo le modalità e i criteri indicati nelle *Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026*, allegata al presente avviso.
3. Saranno oggetto di valutazione gli obiettivi raggiunti a seguito dei finanziamenti dei programmi PNRR e/o PNC dai soggetti HUB del PNRR/PNC che partecipano alla proposta progettuale in qualità di proponenti o attuatori. A tal fine i soggetti HUB rendono disponibile nella piattaforma dedicata l'ultima relazione tecnico scientifica disponibile predisposta dai valutatori in itinere o ex-post delle singole iniziative.
4. La *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca* con decreto successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande provvede alla nomina di un Comitato di valutazione composto da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR al fine di assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle proposte progettuali. Nell'ambito del Comitato di valutazione è individuato un coordinatore che svolge la funzione di presidente.
5. Il CNVR assicura il coordinamento tecnico scientifico dell'intero processo attraverso la predisposizione delle *Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026*, allegata al presente bando, rivolte al Comitato di Valutazione e agli esperti esterni e concepite come strumento di indirizzo e di armonizzazione dei giudizi, al fine di garantire coerenza, uniformità e qualità complessiva delle decisioni di finanziamento.
6. Per ciascuna proposta progettuale il CdV individua, attraverso procedure telematiche idonee a garantire l'anonimato e nel rispetto del criterio della comprovata competenza scientifica, due esperti esterni incaricati della revisione.
7. Una volta completate le schede di valutazione individuali da parte degli esperti esterni, il CdV procede all'analisi complessiva dei giudizi espressi dagli esperti esterni e redige la scheda di valutazione finale del progetto svolgendo un ruolo di sintesi critica e di integrazione delle valutazioni tecniche ricevute. Nell'attribuzione del punteggio finale, il CdV non è vincolato al calcolo della media matematica dei voti individuali espressi dagli esperti esterni, ma assegna un punteggio compreso tra il valore minimo e quello massimo proposto dagli stessi esperti.
8. Al termine della valutazione tecnico scientifica a ciascun progetto è assegnato un punteggio massimo pari a 72 incrementabile fino ad un massimo di 77, ai sensi del successivo comma 11. Sono considerate con valutazione tecnico scientifica positiva le proposte progettuali che conseguano un punteggio totale pari ad almeno 65/72. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle soglie minime di ammissibilità previste per ciascun criterio nelle *Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026*.
9. Le proposte progettuali con valutazione tecnico-scientifica positiva ai sensi del precedente comma saranno ammesse alla successiva fase di Valutazione economico-finanziaria al fine di garantire che risultino finanziabili soltanto le iniziative di elevata e consolidata qualità scientifica, rilevanza strategica e solidità finanziaria.
10. Il Comitato di Valutazione opera sempre collegialmente. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla "metà più uno".
11. In conformità con gli indirizzi tracciati dal Piano Triennale della Ricerca, alle proposte con valutazione scientifica positiva può essere assegnato dal CdV un punteggio aggiuntivo da 1 a 5 punti, in base alla qualità della proposta progettuale afferente a una o più delle seguenti linee tematiche nonché all'effettiva integrazione delle stesse: a) *high performance computing* (HPC); b) intelligenza



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

artificiale; c) cybersicurezza; d) tecnologie quantistiche; e) tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario.

12. Ai fini della definizione della graduatoria finale, il punteggio di ciascun progetto corrisponde al punteggio complessivo attribuito dal CdV ai sensi del presente articolo.
13. Ogni progetto è soggetto a un punteggio massimo pari a 77, ivi compresa la premialità di cui al precedente comma 11.
14. Nel rispetto del criterio di pari merito di cui alle *Linee guida di Valutazione* il CdV stila la graduatoria finale dei progetti positivamente valutati e, previa verifica della congruità economica delle proposte collocate in posizione utile per il finanziamento, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile, definisce il contributo riconosciuto anche applicando una rideterminazione dei costi esposti nella proposta progettuale.
15. Nel rispetto delle graduatorie il MUR provvede all'approvazione della graduatoria finale comprensiva del contributo riconosciuto e all'adozione dei conseguenti adempimenti. Resta inteso che i progetti, come da graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
16. L'ufficio del Responsabile del procedimento assicura il necessario supporto tecnico amministrativo ai CdV.
17. L'elenco dei nominativi dei componenti del Comitato di Valutazione e gli elenchi degli esperti esterni che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando.
18. Il Ministero si riserva di fornire, anche successivamente all'ammissione al finanziamento, specifiche indicazioni e linee guida per la valutazione dell'impatto scientifico, tecnologico, sociale ed economico dei progetti, al fine di garantire uniformità metodologica, coerenza con gli obiettivi strategici e la piena misurabilità dei risultati conseguiti.
19. La quota della dotazione finanziaria destinata alle attività di valutazione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativo-contabile, nonché alle conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo è pari a € 2.000.000,00. Eventuali economie accertate a consuntivo derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, di tale quota possono essere riassegnate, nel rispetto della normativa vigente, al potenziamento e all'implementazione del sistema di valutazione e monitoraggio, anche attraverso lo sviluppo e l'aggiornamento di strumenti, piattaforme e procedure dedicate.

Articolo 10

(Valutazione economico-finanziaria)

1. Per le proposte progettuali valutate positivamente dal CdV di cui al precedente articolo 9, viene effettuata la verifica di solidità e affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla capacità di sostenere economicamente l'investimento proposto, ai sensi di quanto disposto dal DM n. 1314 del 14 dicembre 2021.
2. La valutazione della capacità economico-finanziaria di cui al precedente comma è effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 11

(Approvazione esiti procedura, ammissione a finanziamento)

1. La *Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca* è responsabile della gestione tecnica e scientifica del presente bando nell'ambito della valutazione *ex ante* ed *ex post* nonché della valutazione economico e finanziaria, della valutazione o verifica amministrativo-contabile e della valutazione dell'impatto dei progetti, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa.
2. A conclusione delle attività di valutazione delle proposte di cui agli articoli 9 e 10 del presente Bando, nonché della verifica amministrativo-contabile, gli esiti della procedura e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del *Direttore generale della valutazione e della sicurezza della Ricerca* e del *Direttore generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica*.
3. La *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* provvede all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento ed è responsabile del trasferimento delle risorse incluse le operazioni propedeutiche all'erogazione dei contributi, in coordinamento con la *Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca*, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa.
4. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti della disponibilità finanziaria del presente Bando, le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 65/77, ivi compresa la premialità di cui al precedente articolo 9 comma 11, conseguibili e comunque nel rispetto delle soglie previste dalle *Linee-guida di Valutazione*.

Articolo 12

(Procedure di contrattualizzazione delle proposte approvate)

1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, e nei limiti delle risorse disponibili, la *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante la proposta progettuale, il cronoprogramma di attuazione corredato del piano dei pagamenti connesso al conseguimento delle *milestone*, lo schema di disciplinare, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione di apposito Atto d'Obbligo.
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento e il Codice Univoco di Concessione (COR) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti (RNA).
4. La stipula degli atti d'obbligo è fissata entro il sessantesimo giorno dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento. Non sono, pertanto, ammissibili, neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 13

(Varianti scientifiche ed economiche dei progetti)

1. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa valutazione tecnico scientifica secondo le indicazioni successivamente fornite dal MUR. La richiesta dovrà anche prospettare quale sia l'impatto della variante scientifica rispetto al progetto nel suo complesso.
2. Le varianti economiche devono essere comunicate tempestivamente e obbligatoriamente al Ministero allegando la scheda progettuale rimodulata, tramite apposita procedura telematica. Le variazioni debitamente comunicate e giustificate che comportano uno scostamento, sia in aumento sia in diminuzione, superiore al 20% del costo complessivo del progetto sono sottoposte alla valutazione dell'esperto tecnico-scientifico all'esito della quale il MUR potrà concedere o meno l'autorizzazione.

Articolo 14

(Valutazione tecnico-scientifica *in itinere*)

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, il soggetto proponente trasmette al MUR con cadenza semestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR), mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone, intermedie e finali, previste dal progetto approvato.
2. La documentazione attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 9, deputato alla valutazione dei progetti nella fase *in itinere*, anche numericamente rideterminato in ragione del numero delle proposte progettuali finanziate e delle tematiche principali trattate.
3. In caso di riscontro negativo, il MUR assume le conseguenti determinazioni di cui all'articolo 16.

Articolo 15

(Verifiche amministrativo-contabili *in itinere*)

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, il soggetto proponente trasmette al MUR con cadenza semestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR), anche mediante l'utilizzo di servizi informatici dedicati, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute secondo le indicazioni delle allegate – *Linee-guida per la rendicontazione delle spese*, che formano parte del presente decreto.
2. La documentazione amministrativo – contabile relativa alle spese sostenute è sottoposta alle valutazioni del MUR, mediante attivazione di una o più Commissioni di accertamento di spesa che, per la specificità dei progetti, deve essere composta da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, in numero proporzionale alle proposte finanziate, individuati nell'Albo REPRISE.
3. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si accerti l'esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, provvedendo al recupero delle somme già accreditate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 16 (Erogazioni e relative garanzie)

1. Il Soggetto proponente, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 80% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro o da un ente pubblico da mantenere per tutta la durata delle attività.
2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo, il MUR, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati alle *milestone* associate al cronoprogramma di riferimento ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del proponente, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
3. All'esito delle verifiche amministrativo-contabili, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
4. L'erogazione finale è disposta a conclusione della proposta progettuale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
5. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
 - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Nel caso di revoca del progetto o di recupero, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

6. Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

Articolo 17 (Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. Le proposte progettuali debbono essere presentate, esclusivamente in lingua inglese e tramite i servizi dello sportello telematico dedicato: <http://synergy.bandicineca.it> a partire dalle ore 15.00 del 04.05.2026 ed entro e non oltre le ore 15.00 del 06.07.2026, secondo le modalità ivi indicate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

2. L'amministrazione non risponde di ritardi imputabili ai proponenti in casi in cui la candidatura non sia giunta a buon fine (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: proposte incomplete presentate a ridosso del termine di scadenza o oltre i termini, problemi di natura informatica, caso fortuito o forza maggiore attribuibili ai candidati).
3. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Bando.
4. Il soggetto proponente deve fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari.

Articolo 18 (Accesso aperto)

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del programma progettuale e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science".

Articolo 19 (Responsabile del Procedimento)

1. Il responsabile del procedimento per la *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* è individuato nella persona del Dirigente dell'ufficio II "Promozione, programmazione ed incentivazione della ricerca nelle imprese e nei soggetti pubblici e privati".
2. Il responsabile del procedimento per la *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca* è individuato nella persona del Dirigente dell'ufficio II "Valutazione dei progetti di ricerca ed incentivazione delle iniziative dei ricercatori della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca".

Articolo 20 (Tutela dei dati personali)

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 21 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, inclusa la disciplina delle varianti progettuali, per i casi di morosità, revoca e interruzione, si rinvia alle disposizioni del DM n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii., al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 nonché alle norme



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

comunitarie, nazionali e regionali vigenti e alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Articolo 22 (Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente bando, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 23 (Protocollo di Nagoya)

1. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD").
2. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE.
3. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
4. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/protocollo-di-nagoya-e-reg-ue-n5112014>.

Articolo 24 (Copertura finanziaria. Comunicazioni ed informazioni)

1. La dotazione finanziaria complessiva, pari a euro 50.000.000,00 è posta a valere sul capitolo 7845 piano gestionale n. 1
2. Le comunicazioni ufficiali ai soggetti proponenti e ai soggetti attuatori avvengono a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma dedicata CINECA.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

3. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi alla procedura SYNERGY 2026, potranno essere inviate:
 - a. per gli aspetti di competenza della *Direzione generale della Valutazione e della sicurezza della ricerca*, responsabile della gestione tecnico scientifica del presente bando nell'ambito della valutazione ex ante ed ex post nonché della valutazione o verifica amministrativo – contabile e la valutazione dell'impatto dei progetti, all'indirizzo mail dedicato dgval-synergy@mur.gov.it, indicando sempre nell'oggetto "Bando SYNERGY GRANT 2026". Non saranno evase richieste che perverranno in modalità diversa.
 - b. per gli aspetti di competenza della *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica*, responsabile del trasferimento delle risorse incluse le operazioni propedeutiche all'erogazione dei contributi, all'indirizzo mail fabrizio.cobis@mur.gov.it, indicando sempre nell'oggetto "Bando SYNERGY GRANT 2026". Non saranno evase richieste che perverranno in modalità diversa.
4. Gli Uffici dei Responsabili Unici del Procedimento riscontreranno alle richieste, per quanto di competenza, di cui al precedente comma anche in forma aggregata, attraverso FAQ che verranno pubblicate sulla piattaforma dedicata al presente bando.
5. La pubblicazione degli atti di cui al presente bando avviene sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma dedicata e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati ai competenti Organi di controllo.
7. Gli effetti del presente bando sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Melissa Valentino

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1 – Ethics statement ING

Allegato 2 - Linee guida di rendicontazione per le spese;

Allegato 3 - Linee guida di valutazione;

Allegato 4 - Linee guida di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori;

Allegato 5 Decreto approvazione delle Linee guida di rendicontazione per le spese

Allegato 6 Decreto di approvazione delle Linee guida di valutazione.